

CORTE COSTITUZIONALE – 29 aprile 2005 n. 168 – Pres. Capotosti – Red. – Neppi Modona

Reati e pene - Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto – Pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni anziché la pena diminuita prevista per i medesimi reati contro gli altri culti – Disparità di trattamento – Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose – Illegittimità costituzionale ‘*in parte qua*’.

(Cost., art. 3, 8; C.p. art. 403, 406; l. 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’ 11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, Protocollo addizionale, art. 1).

E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3, I co., ed 8, I co., Cost., l’ art. 403, commi 1 e 2 C.p., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anzichè la pena diminuita stabilita dall’ articolo 406 dello stesso codice.

Giovanna Cerreto

Vilipendio delle religioni: la Consulta realizza la tutela paritaria.

Sommario: 1. La questione di costituzionalità sottoposta all’ esame della Consulta. – 2. I reati contro la religione nel diritto italiano. – 3. La decisione della Corte circa l’ incostituzionalità dell’ art. 403 C.p. – 4. L’ evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela penale delle religioni. – 5. L’ ultima fase della giurisprudenza della Consulta e la tutela dell’ eguaglianza. – 6. La modalità decisionale adottata dalla Corte costituzionale.

1. La questione di costituzionalità sottoposta all’ esame della Consulta. - Il Tribunale di Verona, con ordinanza n. 628 del 16 marzo 2004^[1], ha investito il Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 403 C.p., co. I e II, con riferimento agli artt. 3, co. I.^[2] ed 8, co. I.^[3], Cost.

L'eccezione di incostituzionalità era stata sollevata dal Difensore della parte privata, nel corso di un processo a carico del presidente dell'Unione musulmana in Italia il quale, nel corso di un dibattito televisivo aveva usato parole ritenute offensive dalla pubblica accusa, nei confronti della Chiesa cattolica, del Papa e di un cardinale.

Il giudice rimettente, sulla premessa che nell'ipotesi in questione l'imputato, qualora fosse stato ritenuto responsabile del reato di offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone, non avrebbe potuto beneficiare della diminuzione di pena che l'art. 406 C.p. riserva ai soli delitti commessi contro i culti "ammessi" nello Stato, ha proposto il dubbio di costituzionalità delle previsioni dell'art. 403, co. I e II, per contrasto con gli artt. 3, co. I, e 8, co. I, della Carta fondamentale che sanciscono, rispettivamente, l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione, tra l'altro, di religione, e l'eguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge.

In ordine al profilo della *non manifesta infondatezza* della questione sollevata, il rimettente ha evidenziato che la Corte costituzionale in precedenti pronunce, dichiarando la illegittimità delle norme di cui agli artt. 404[4] e 405[5] C.p. nella parte in cui non prevedevano la diminuzione della pena di cui all'art. 406 C.p. nell'ipotesi che, rispettivamente, l'offesa mediante vilipendio di cose, oppure il turbamento di funzioni religiose, fossero stati posti in essere nei confronti della religione cattolica, ha ritenuto superati tutti gli argomenti un tempo sostenuti dalla stessa Consulta per giustificare la diversità di tutela prevista dal codice penale tra la religione maggioritaria e gli altri culti, ritenendo che una simile disuguaglianza di trattamento giuridico si risolve in una inammissibile discriminazione.

2. I reati contro la religione nel diritto italiano. - La configurazione dei reati contro la religione ha attraversato, storicamente, fasi alterne. Nell'antica Roma, ad esempio, le ingiurie contro la divinità erano lasciate alla vendetta divina: *deorum injuriae deis curae*[6]. Solo nell'ultima fase dell'Impero, quando il cristianesimo divenne la religione dello Stato[7], cominciò a punirsi penalmente la bestemmia. Nel Medioevo, però, pene severissime, compresa la morte sul rogo, furono irrogate per offese recate alla religione, in particolare a coloro che furono giudicati eretici.

Nel diritto moderno, il codice penale Zanardelli del 1889, coerentemente con la sua impostazione liberale e laica, collocava i reati contro il sentimento religioso nel titolo relativo ai delitti contro la libertà, intendendo assicurare tutela al *sentimento religioso individuale*. Diversamente, il codice penale Rocco del 1930, coerente anch'esso, ma con la sua impostazione confessionale, contempla i delitti contro la religione nel titolo IV[8], agli artt. 402-406, mirando a tutelare la religione in sé, non quale diritto individuale bensì come fattore morale per il progresso della collettività e cioè come fenomeno sociale mirante al raggiungimento dei "fini etici dello Stato"[9]. Le fattispecie criminose che assicurano tutela nei confronti delle offese alla religione sono state configurate, perciò, come reati contro la società, tanto che si prevedeva la procedibilità d'ufficio anziché a querela dell'interessato, come invece avveniva nella previgente legislazione.

Risultava in vigore, del resto, l'art. 1 del Trattato lateranense del 1929 (legge 810/29) il quale riaffermava il principio[10] che "la religione cattolica ... è la sola religione dello Stato"; alla stessa veniva pertanto riconosciuta una più energica tutela penale.

In un contesto di dichiarato confessionismo si riteneva giustificabile, anche sul piano giuridico, che vi fossero ipotesi criminose volte esclusivamente a tutelare la religione cattolica (artt. 402-405 C.p.)[11], mentre le minori garanzie offerte agli altri culti erano ricavate mediante la estensione

delle fattispecie specificamente dettate a protezione della religione dello Stato, ma prevedendosi una pena quantitativamente inferiore rispetto ai medesimi fatti compiuti in danno del culto cattolico (art. 406 C.p.).

Il sistema normativo in tal modo configurato iniziò ad apparire superato con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e quindi con la profonda trasformazione dello Stato italiano ispirato ai nuovi valori della democrazia, dell'eguaglianza senza distinzione di religione, del pluralismo religioso e della laicità.

Il trattamento di assoluto privilegio riservato alla religione cattolica perdeva allora la propria *ratio* giustificatrice e cominciava ad apparire estraneo al nuovo impianto di uno Stato laico, così come risultante dagli artt. 3, 7, 8 e 19 della Costituzione. Molti dubbi, in conseguenza, sono stati sollevati circa la compatibilità costituzionale delle norme del codice penale che assicuravano ai reati contro la religione cattolica una tutela penale rafforzata rispetto agli altri culti[12].

A seguito del venir meno, per effetto del disposto di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale[13] dell'Accordo di Villa Madama[14], mediante il quale lo Stato e la S. Sede hanno provveduto alla revisione del Concordato lateranense, del concetto stesso di religione di Stato, era poi divenuto lecito domandarsi se, tenuto conto dell'esplicito riferimento operato dalle previsioni legislative in materia di tutela penale delle religioni (artt. 402-405 e 724 C.p.) all'incriminazione di offese arrecate alla religione di Stato, potessero ritenersi ancora vigenti dette norme[15].

E' ancora opportuno evidenziare che la *condotta di vilipendio*, prevista anche in norme del codice penale che non attengono alla materia religiosa[16], si risolve nel mostrare di tenere a vile, nell'espone con manifestazioni oltraggiose al ludibrio ed al disprezzo. Il vilipendio può realizzarsi non solo attraverso parole, ma anche mediante scritti, disegni o gesti oltraggiosi.

Con particolare riferimento alle condotte punite dall'art. 403 C.p., poi, occorre specificare che, secondo la Corte costituzionale, non integrano la condotta di vilipendio della religione: la critica, pur se vivacemente polemica, e l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi. Integrano invece la fattispecie criminosa del vilipendio, sono pertanto esclusi dalle garanzie di cui agli artt. 19 e 21 Cost. e risultano pertanto punibili, "la contumelia, lo scherno, l'offesa, per così dire, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici in cui si sostanzia e si alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato" [17].

La prevalente dottrina specifica poi, in riferimento all'elemento soggettivo, che nelle figure criminose di cui all'art. 403 C.p., "per la sussistenza del dolo occorre non solo la volontà di vilipendere le persone o le cose indicate nelle norme incriminatrici, ma anche la consapevolezza di offendere la religione. Il vilipendio deve essere il mezzo per realizzare questa offesa ... l'agente, inoltre, deve conoscere la qualità della persona (professante la fede religiosa o ministro di culto)"[18].

Infine, in relazione all'ipotesi dell'offesa alla religione cattolica mediante il vilipendio di un ministro del culto cattolico, merita di essere segnalato che la condotta criminosa può rimanere integrata anche quando essa non sia manifestata pubblicamente. Si tratta di una eccezione rispetto alle altre ipotesi di vilipendio della religione, in cui per la consumazione del reato le norme codicistiche richiedono espressamente la pubblicità della condotta offensiva, che viene perciò a rappresentare un elemento essenziale del reato[19].

3. La decisione della Corte circa l' incostituzionalità dell' art. 403 C.p. - La questione di legittimità costituzionale sollevata nell' ordinanza di rimessione dal Tribunale di Verona ha richiesto alla Consulta di valutare la ragionevolezza, stante il disposto di cui agli artt. 3, I co., e 8, I co., Cost., del trattamento sanzionatorio differenziato previsto da due norme incriminatrici in ordine ad un medesimo reato, lesivo pertanto di un unico bene giuridico, per il sol fatto che risultano offesi culti diversi. Specificamente, il Giudice delle leggi è stato chiamato a sindacare la legittimità costituzionale del diverso trattamento sanzionatorio disposto dall' art. 403 C.p. rispetto a quello stabilito dall' art. 406 C.p. che prevede una diminuzione di pena, non espressamente determinata nella misura, qualora i medesimi fatti siano commessi in pregiudizio di un culto diverso da quello cattolico. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione e con la sentenza n. 168 del 29 aprile 2005[20] ha dichiarato la illegittimità dell' art. 403, co. I e II C.p., “nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall' art. 406 dello stesso codice”.

La Consulta ha pertanto confermato l' orientamento espresso nella sua più recente giurisprudenza in materia di reati contro la religione, chiaramente volto ad eliminare, perché ritenute ingiustificate, le differenze di tutela penale del sentimento religioso previste dal codice Rocco. In tal senso, la decisione che si commenta è senz' altro ascrivibile ad un processo di razionalizzazione costituzionale della materia, di cui la Consulta si è fatta carico a fronte della inerzia del legislatore, che è proseguita nonostante le reiterate sollecitazioni rivoltegli dalla Corte stessa e dalla dottrina[21].

La Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità della norma di cui all' art. 403 C.p., ancora una volta ha richiamato *il principio fondamentale di laicità*[22] o non confessionarietà dello Stato che implica, “tra l' altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della Costituzione, ove è appunto sancita l' eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge”. La Consulta perviene in tal modo ad individuare un nesso strumentale inscindibile tra il principio di uguaglianza e quello di libertà, in virtù del quale solo un uguale trattamento giuridico del sentimento religioso è garanzia di uguale libertà, delle formazioni sociali come dei loro aderenti.

4. L' evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela penale delle religioni. - In una prima fase della propria giurisprudenza, durata diversi lustri, la Consulta aveva ritenuto legittima l' impostazione proposta dal codice penale, che individuava il bene-interesse da proteggersi con sanzioni criminali nell' idea di religione in sé, ovvero nel suo valore sociale, tanto più rilevante quanto maggiori risultassero gli aderenti alla confessione religiosa cui l' offesa era arrecata. In coerenza con simili presupposti, il Giudice delle leggi poteva quindi affermare che la tutela preferenziale assicurata al culto cattolico non importava “una condizione di favore per coloro che professano la religione cattolica”, in quanto la legge “non protegge la religione cattolica come bene individuale ... il titolare del bene protetto non è, pertanto il singolo appartenente alla religione cattolica”[23].

Poste queste premesse, la Corte costituzionale riteneva di poter far ricorso ad un criterio eminentemente quantitativo e reputava non illegittima la disparità di trattamento tra la confessione prevalente e gli altri culti, in ragione del fatto che la religione cattolica veniva professata dalla maggioranza degli italiani. La tutela penale privilegiata prevista in favore del culto cattolico, pertanto, si sarebbe giustificata in considerazione della maggiore intensità delle reazioni sociali suscitate dalle offese arrecate alla religione prevalente[24].

Nelle successive pronunce relative al reato di bestemmia di cui all' art. 724 C.p.[25], il Giudice delle leggi iniziava gradualmente a ridefinire, alla luce dei principi costituzionali, il bene protetto dalle norme penali in materia di religione. In particolare, con la sentenza n. 14 del 27 febbraio 1973[26] nella quale pur si pronunciava in senso favorevole alla legittimità dell' art. 724 C.p. osservando che "l' incriminazione della bestemmia non ... è in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi, trova in esse fondamento", la Consulta individuava quale oggetto di tutela penale la libertà di religione quale diritto inviolabile dell' uomo. Attraverso tale impostazione il Giudice delle leggi rinveniva, pertanto, una sorta di obbligo costituzionale di tutela penale del sentimento religioso. Le argomentazioni proposte dalla Consulta, però, continuavano a non apparire pienamente convincenti in quanto, se la tutela penale del sentimento religioso trovava il proprio fondamento nella Costituzione, che certamente sancisce il principio di eguaglianza, non sembra potesse limitarsene la portata alla protezione dalle offese arrecate alla divinità, alle persone ed ai simboli, venerati da un solo culto. In quest' ultima sentenza, peraltro, il Giudice delle leggi, non facendovi riferimento, mostrava di avere ormai preso coscienza che una disparità di tutela penale tra le confessioni religiose, ed in conseguenza tra i loro fedeli[27], fondata sul rilievo che la religione cattolica era professata dalla maggioranza degli italiani, non trovava fondamento costituzionale. La Consulta non mancava allora di invitare il legislatore a rivedere la norma incriminatrice al fine di ricomprendere nella sua tutela anche le offese arrecate contro il sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse dalla cattolica.

Il criterio quantitativo, che la Corte costituzionale aveva ripetutamente posto a fondamento delle sue pronunce, veniva poi definitivamente abbandonato nel 1988[28] quando il Giudice delle leggi prendeva atto dell' avvenuta modifica degli Accordi Concordatari[29]. Riconosceva allora in maniera esplicita l' inadeguatezza di una *ratio* differenziatrice della tutela penale basata su argomentazioni di tipo quantitativo, e giungeva a dichiarare inaccettabile ogni discriminazione fondata sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose[30].

5. L' ultima fase della giurisprudenza della Consulta e la tutela dell' eguaglianza. - Con la sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995[31], la Corte costituzionale decideva di intervenire direttamente sulla materia, data la perdurante e censurabile inerzia del legislatore. Con tale decisione[32] si chiude definitivamente una fase della giurisprudenza costituzionale e si apre la strada ai successivi interventi, attraverso i quali si è posta in essere l' opera di ridefinizione in termini di legittimità costituzionale delle norme che assicurano la tutela penale del sentimento religioso, ravvisandosi nella libertà di religione il diritto individuale, costituzionalmente riconosciuto (art. 19)[33] e meritevole di tutela penale, di professare liberamente e secondo coscienza un (qualsiasi) credo religioso[34].

La sentenza n. 440/1995 rappresenta un vero e proprio punto di svolta, in quanto la Consulta è pervenuta a dichiarare la (parziale) illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice (art. 724 C.p.) posta a tutela della religione cattolica, perché la formulazione della stessa risultava incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all' art. 3, I co., Cost. Il Giudice delle leggi, infatti, in precedenti pronunce aveva sostenuto che il riconoscimento costituzionale dell' eguale libertà delle confessioni religiose di cui all' art. 8, I co., Cost., non comportava necessariamente la parità di trattamento delle stesse da parte dello Stato, neppure in materia penale. Affermando il loro diritto alla parità giuridica ai sensi dell' art. 3, I co. Cost., pertanto, la Consulta ha mostrato di superare[35] anche il limite della eguaglianza delle confessioni religiose nella (sola) libertà, previsto dall' art. 8, co. I, Cost.[36].

Una simile presa di posizione da parte del Giudice delle leggi ha costituito un' importante premessa al ragionamento sviluppato dalla stessa Corte nella sentenza n. 329 del 1997^[37] in cui è stato confermato, tra l' altro, che la protezione del sentimento religioso costituisce un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, e deve perciò tutelare allo stesso modo l' esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e collettiva, indipendentemente dalle diverse confessioni di appartenenza.

Le successive pronunce rese in materia di tutela penale del sentimento religioso dalla Corte hanno sostanzialmente confermato tali conclusioni, integrandole in virtù di un più attento riferimento al principio "fondamentale" di laicità o non confessionalità dello Stato.

In particolare, nella sentenza n. 508 del 20 novembre 2000^[38], relativa al sindacato di legittimità costituzionale dell' art. 402 C.p., che puniva il vilipendio della religione dello Stato, la Corte ha sottolineato che le ragioni le quali consentivano di ritenere costituzionalmente legittima la norma "nel contesto originario, sono anche quelle che ne determinano l' incostituzionalità nell' attuale", perché "in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l' atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e di imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell' adesione più o meno diffusa a questa o quella confessione religiosa ... e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire dalla violazione dei diritti di una o di un' altra di esse. Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di principio supremo"^[39].

I medesimi principi sono stati applicati dal Giudice delle leggi nella successiva sentenza n. 327/2002^[40], nella quale la Consulta ha riproposto le argomentazioni svolte da dottrina e giurisprudenza circa l' esigenza di un cambiamento in materia di tutela penale del sentimento religioso. La decisione, relativa al sindacato di legittimità dell' art. 405 C.p. che sanzionava con pene più severe il turbamento di funzioni del culto cattolico, ha rappresentato, pur nella stringatezza della motivazione, il contributo decisivo in materia di libertà religiosa per armonizzare la sua tutela penale con i principi costituzionali.

Del resto, anche nella più recente pronuncia n. 168/2005 che si annota, la Corte costituzionale, non solo ha recepito le argomentazioni svolte da dottrina e giurisprudenza, ma ha ribadito anche in questa occasione che in forza dei principi fondamentali: di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, e di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, l' atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e di imparzialità nei confronti di queste ultime, precisando che tale posizione costituisce il necessario riflesso della vigenza del principio di laicità.

6. La modalità decisionale adottata dalla Corte costituzionale. - Riguardo alla tecnica decisionale utilizzata dalla Consulta nel dichiarare la illegittimità della norma di cui all' art. 403 C.p., sembra corretto affermare che ci si trova nuovamente in presenza di una pronuncia "di accoglimento parziale, resa nella forma di una sentenza manipolativa c.d. sostitutiva"^[41]. La Corte costituzionale, infatti, ha estrapolato la norma oggetto di rimessione dal sistema del codice penale per valutarla alla luce dei principi costituzionali, ed ha quindi sostituito la pena prevista dall' art. 403 C.p. con la sanzione ridotta dettata dal successivo art. 406 C.p.

L' adottata tecnica di estensione del trattamento sanzionatorio previsto per una ipotesi di reato ad una fattispecie criminosa diversa, aveva indotto in precedenti occasioni parte della dottrina a ritenere che il tipo di pronuncia, anche questa volta prescelto dalla Corte costituzionale, si ponga in contrasto con alcuni principi fondamentali delineati dal sistema italiano di diritto penale. Si è fatto riferimento, in proposito, al divieto dell' analogia - espressamente sancito dall' art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale^[42] nonché dagli articoli 1 e 199 C.p. - ed al principio della riserva di legge in materia penale, che svolgono una funzione di garanzia nei confronti di tutti i soggetti, ponendoli nella condizione di conoscere previamente i comportamenti vietati dalla norma incriminatrice e le pene previste per la sua violazione^[43].

Nonostante le critiche che possono muoversi al modello decisionale adottato dalla Corte costituzionale, specie in considerazione della difficile compatibilità delle sentenze manipolative in materia penale con il principio della riserva di legge di cui all' art. 25 Cost., la tecnica utilizzata dalla Corte costituzionale pure nella sentenza n. 168/2005 sembra essere la conseguenza di una scelta pressoché obbligata, tenuto conto del compito della Consulta di assicurare la compatibilità delle norme di legge con la Costituzione. Una sentenza di accoglimento parziale è apparsa la più indicata in questo settore, e non appare illegittima la manipolazione della sanzione penale diretta, *in bonam partem*, a porre rimedio ad un irragionevole disparità di trattamento previsto da due norme diverse ma che incriminano un fatto ormai considerato lesivo di un medesimo bene giuridico, la libertà religiosa.

[1] Pubblicata sulla *Gazz. Uff.*, 1a serie sp., del 27 luglio 2004, n. 28. L' ordinanza è commentata da R. Mazzola, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2005, pp. 65 e ss.

[2] L' art. 3, I co., Cost. detta: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

[3] L' art. 8, I co., Cost. statuisce: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge".

[4] Cfr. Corte cost. sent. n. 329 del 14 novembre 1997, edita, tra l' altro, in *Foro it.*, 1998, I, pp. 26 e ss., con nota di G. Fiandaca, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*; in *Giur. cost.*, 1997, p. 3335, con nota di F. Rimoli, *Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato*; ed in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 17.

[5] Cfr. Corte cost., sent. n. 327 del 9 luglio 2002, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 252 e ss., con nota s.t. di P. Spirito; in *Foro it.*, 2002, I, pp. 2941 e s.; in *Giur. it.*, 2003, p. 218; ed in *Dir. eccl.*, 2004, I, pp. 106 e ss., con nota di G. Cerreto, *Tutela paritaria del sentimento religioso: la Corte costituzionale completa l' opera*.

[6] F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*. Parte speciale II, IX ed. agg.ta da L. Conti, Milano, 1986, p. 697.

[7] Quindi nell' anno 379 d.c.

[8] Che disciplina anche i delitti contro la libertà dei defunti.

[9] Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, V, II, p. 187.

[10] Introdotto dall' art. 1 dello Statuto Albertino del 1848.

[11] Cui deve aggiungersi l' art. 724 C.p., che puniva la contravvenzione di bestemmia consistente nella pronuncia di invettive o parole oltraggiose rivolte contro la divinità, i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato.

[12] Cfr. A.C. Jemolo, *Posizione particolare della Chiesa cattolica*, in *Dir. eccl.*, 1969, I, p. 199, e, già in precedenza, Idem, *Religione dello Stato ed articoli 402-404*, in *Giust. pen.*, 1950, II, pp. 200 e ss.

[13] La disposizione recita: "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".

[14] Ratificato e reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985.

[15] F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*. Parte speciale, II, *loc. ult. cit.*, ad esempio, aveva ritenuto che, a seguito degli Accordi di Villa Madama "i reati di cui agli artt. 402-406 e 724 del codice siano divenuti illegittimi e destinati pertanto ad essere cancellati dall' ordinamento non appena venga sollevata la questione di legittimità avanti alla Corte costituzionale". Le cose sono poi andate diversamente, come si vedrà.

Si osservi che, nella riassunta prospettiva, avrebbero potuto ritenersi illegittime tutte le norme penali di tutela del sentimento religioso. Infatti, a seguito degli Accordi di Villa Madama, non solo sarebbe scomparso dall' ordinamento italiano il concetto di "religione dello Stato", ma pure quello di "culti ammessi".

[16] Cfr., ad esempio, art. 290 C.p. (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate*); art. 291 C.p. (*Vilipendio alla nazione italiana*); ed art. 292 C.p. (*Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*).

[17] Corte cost., sent. n. 188 dell' 8 maggio 1975, edita in *Foro it.*, 1975, I, p. 2418; in *Giur. cost.*, 1975, p. 1508; in *Giust. civ.*, 1975, III, p. 408; in *Giur. it.*, 1976, I, 1, p. 19; in *Dir. eccl.*, 1975, I, pp. 188 e ss., con nota di F. Onida, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*; ed ancora in *Dir. eccl.*, 1975, II, p. 282, con note di S. Berlingò, *Libertà "di religione" e "diritto" di vilipendio*, e A. Albisetti, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*.

[18] F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*. Parte speciale, II, ... *cit.*, p. 701.

[19] Per la diversa ricostruzione secondo cui la pubblicità rappresenterebbe piuttosto una condizione obiettiva di punibilità, tesi rimasta pressoché isolata, cfr. G. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, agg.to da P. Nuvolone e G.D. Pisapia, Torino, 1983, vol. VI, p. 21.

[20] La decisione è commentata da L. De Gregorio, *La sentenza n. 168 del 2005 della Corte costituzionale. La fine di un lungo percorso verso la legalità costituzionale o l' avvio di nuovi assetti per la tutela della religione?*, pubblicato on line in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, maggio 2005.

[21] Cfr., ad esempio, A. Consoli, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, nota a Corte cost., sent. n. 79 del 30 dicembre 1958, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1959, pp. 173 e ss.; in *Giur. cost.*, 1959, pp. 990 e ss.; ed in *Dir. eccl.*, 1959, pp. 81 e ss. Più di recente, cfr. N. Colajanni, *Libertà costituzionali e diritto penale "di religione"*, in *Politica del diritto*, 1996, pp. 159 e ss.

[22] La vigenza nel nostro ordinamento costituzionale del principio, qualificato come *supremo*, di laicità dello Stato, è stata affermata dal Giudice delle leggi nella sent. n. 203 del 12 aprile 1989, edita, tra l' altro, in *Foro it.*, 1989, I, p. 1333, con nota N. Colajanni, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l' insegnamento della religione cattolica*; e in *Giur. cost.*, 1989, I, p. 890, con note di A. Saccomano, *s.t.*, e di L. Musselli, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*. Per più ampie considerazioni in ordine al principio di laicità, cfr. ad esempio, AA.VV., *Il principio di laicità nello Stato democratico* a cura di M. Tedeschi, Soveria Manelli (CZ), 1996.

[23] Corte cost., sent. n. 39 del 31 maggio 1965, in *Giur. it.*, 1965, I, p. 1288, con nota di E. Vitali, *Disuguaglianza nell' uguaglianza? (Ancora in tema di vilipendio della religione dello Stato)*; in *Foro it.*, 1965, I, p. 929, con nota di A. Piola, *Legittimità dell' art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato*; ed in *Giur. cost.*, 1965, p. 602.

[24] Tali argomentazioni, invero, riflettono il clima sociale e politico di quegli anni. "L' ispirazione conservatrice ... collideva ... con molte istanze di libertà, riducendone gli spazi e delimitando negativamente l' area dei diritti civili. I valori della laicità e della libertà di coscienza venivano sacrificati sull' altare del c.d. confessionismo strisciante; la soluzione della religione della maggioranza degli italiani poteva apparire la meno dirompente in tale quadro politico e sociale", scrive L. Barbieri, *Nullum crimen sine iniuria: principio di laicità e tutela penale dei culti*, nota a Corte cost., sent. n. 440 del 18 ottobre 1995, in *Dir. fam.*, 1996, p. 1297.

[25] La questione relativa alla legittimità costituzionale dell' art. 724 C.p. era già stata proposta alla Consulta nei primi anni in cui iniziò ad operare. Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1958, in *Giur. cost.*, ... *cit.*, con nota di C. Esposito, *La bestemmia nella Costituzione italiana*; ed in *Dir. eccl.*, 1959, ... *cit.*, con nota di M. Condorelli, *Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell' art. 724, comma 1, c.p.*, aveva ritenuto la norma in questione legittima in relazione agli artt. 7 e 8 Cost.. Secondo la Consulta la disposizione, facendo riferimento alla religione dello Stato, riconosceva maggior rilievo alla religione cattolica in quanto professata dalla quasi totalità dei cittadini italiani e pertanto meritevole di una più ampia ed intensa tutela, anche in sede penale. Il testo della norma è stato poi modificato dalla Consulta con sent. n. 440 del 18 ottobre 1995, su cui si tornerà tra qui a poco anche con indicazioni bibliografiche. L' art. 57 del D. L.vo n. 507 del 30 dicembre 1999, ha poi depenalizzato la fattispecie.

[26] Cfr. Corte cost., sent. n. 14 del 27 febbraio 1973, edita, tra l' altro, in *Giur. cost.*, 1973, pp. 69 e ss., con nota di A. Baldassarre, *E' incostituzionale l' incriminazione della bestemmia?*; in *Foro it.*, 1973, I, p. 970; ed in *Giust. civ.*, 1973, p. 69.

[27] Si è dimostrato in dottrina, infatti, che la previsione di una differenza di disciplina giuridica tra gli enti religiosi collettivi non può non ripercuotersi in una disuguaglianza di trattamento degli

individui che vi aderiscono, cfr., P. Di Marzio, *L' art. 20 della Costituzione. Interpretazione analitica e sistematica*, Torino, 1999, pp. 18 e ss.

[28] Cfr. Corte cost., sent. n. 925 del 28 luglio 1988, in *Giur. cost.*, 1988, I, pp. 4294 e ss., con note di P. Grasso, *Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia*, di G. Marini, *Ancora sulla legittimità costituzionale dell' art. 724, comma 1 c.p.*, e di S. Lariccia, *Tutela penale dell' "ex religione di Stato" e principi costituzionali*; in *Dir. fam.*, 1990, pp. 347 e ss., con nota di T. Arnone, *Considerazioni sull' incriminazione della bestemmia*; ed in *Dir. eccl.*, 1988, II, pp. 501 e ss.

[29] Cfr. par. 2.

[30] E' il caso di ricordare che in tale occasione, però, la Corte ha ritenuto opportuno mantenere in vita la norma di cui all' art. 724 C.p., per scoraggiare un fenomeno di malcostume divenuto cattiva abitudine per molti.

[31] Cfr. Corte cost., sent. n. 440 del 18 ottobre 1995, pubblicata, tra l' altro, in *Foro it.*, 1996, I, con nota di N. Colajanni, *La bestemmia ridotta, il diritto penale laico*; in *Giur. cost.*, 1995, p. 3475, con note di F. Ramacci, *La bestemmia contro la divinità: una contravvenzione delittuosa?*, di M. D' Amico, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la divinità*, e p. 4517, di R. Venditti, *Reato di bestemmia e pluralità di religioni*, di G. Di Cosimo, *Sulla discussa tutela penale del sentimento religioso*, di A. Guazzarotti, *Perché imporre l' incriminazione della bestemmia? (Diritto penale religioso e incompetenza dello Stato in spiritualibus)*; ed in *Cass. pen.*, 1996, con nota di F. C. Palazzo, *La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*.

[32] Relativa anch' essa alla legittimità costituzionale della disposizione di cui all' art. 724 C.p.

[33] Sui caratteri propri della libertà di religione intesa quale diritto soggettivo, cfr. P. Di Marzio, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Napoli, 2000.

[34] In dottrina si è affermato che la libertà religiosa individuale è subordinata alla libertà religiosa collettiva cui è riconosciuta maggiore protezione nella vigente Costituzione. In tal senso si è espresso F. Onida, *Giurisdizione dello Stato e rapporti con la Chiesa*, Milano, 1964, p. 240. La tesi è stata efficacemente respinta da G. Catalano, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana*, Milano, 1968, pp. 11 e ss.

[35] Almeno *in subiecta materia*.

[36] In dottrina, per l' affermazione che alle confessioni religiose compete, ai sensi degli artt. 3 e 20 Cost., il diritto all' eguaglianza non limitato alla pari libertà, con articolata riflessione, cfr. P. Di Marzio, *L' art. 20 della Costituzione ... cit.*

[37] Cfr. Corte cost. sent. n. 329 del 14 novembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I ... *cit.*

[38] Corte cost., sent. n. 508 del 20 novembre 2000, pubblicata, tra l' altro, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 3969 e s., con annotazione redazionale di R. D' Alessio, e con note di M. Olivetti, *Incostituzionalità del vilipendio della religione e laicità dello Stato*, B. Mandazzo, *Vilipendio della religione: una dichiarazione di incostituzionalità "obbligata"?*, P. Cavana, *La caducazione del delitto di vilipendio della religione dello Stato. Luci ed ombre di un' incostituzionalità annunciata*; in *Giur. it.*, 2001, p. 2228, con nota di F. Albo, *Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di reati "di religione"*; ed in *Dir. fam.*, 2001,

p. 489, con nota di M. Canonico, *Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale: mezzo secolo di inerzia, non solo legislativa..*

[39] Corte cost. sent. n. 508 del 20 novembre 2000, ... *cit.*

[40] Cfr. Corte cost., sent. n. 327 del 9 luglio 2002, ... *cit.*

[41] G. Fiandaca, *Altro passo avanti della Consulta ... cit.*, p. 28.

[42] Il divieto si ritiene operante, comunque, soltanto in relazione alle norme incriminatrici, rimanendo perciò vietata esclusivamente l' analogia c.d. *in malam partem*.

[43] In tal senso, cfr. ad es., G. Fiandaca, *Altro passo avanti della Consulta ... cit.*, pp. 28 e ss. e, per ulteriori approfondimenti in tema di riserva di legge, F. Mantovani, *Diritto penale*, III ed., Padova, 1992, pp. 79 e ss.